



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. **631**
data **15.10.2010**

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina n. 390/2010 (Mignano Raffaele c/ Comune di Terracina). Liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladieci, il giorno **QUINDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **13,15** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pitone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

(Dott. Giancarlo De Simone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Il presente verbale viene così sottoscritto:

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sentenza n. 390/2010 emessa in data 14/07/2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della causa n. RG 74/2010/A promossa dal sig. Mignano Raffaele, nato a Napoli l'1/1/1953 residente a Terracina Via Roma 104, dichiarava nullo il processo verbale n. 111958/S elevato in data 11/09/2009 dalla Polizia Locale di Terracina e condannava questo Comune al pagamento in favore del sig. Mignano Raffaele della somma di € 38,00 quale restituzione dell'importo versato per il pagamento del contributo unificato e bollo, di cui alla Legge Finanziaria 2010 ;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), d in particolar modo l'art.194 che prevede le modalità per il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Servizi;

con voti unanimi,

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la proposta stessa per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

v

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la causa n. RG. 74/2010/A promossa dal sig. Mignano Raffaele, nato a Napoli 01/01/1953 e domiciliato e domiciliato a Terracina Via Roma 104, innanzi al Giudice di Pace di Terracina in opposizione al processo verbale n. 111958/S elevato in data 11/09/09 dal Comando di Polizia Locale di Terracina;
- VISTA la sentenza n. 390/2010 del 14.07.2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, condannava questo Comune al pagamento in favore di parte opponente, sig. Mignano Raffaele, sopra meglio generalizzato, della somma di € 38,00 (trentaotto/00) quale restituzione dell'importo versato per il pagamento del contributo unificato e bollo, di cui alla Legge Finanziaria 2010;
- RITENUTO quindi opportuno liquidare in favore del sig. Mignano Raffaele la complessiva somma di Euro di € 38,00 composta in dettaglio come in dispositivo di cui alla succitata sentenza riconoscendo detto importo quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs n.. 267/2000;
- Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in particolare modo l'art. 194;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il parere espresso dai Revisori dei Conti;
- Visto il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del _____
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in merito diti Responsabili dei rispettivi Servizi;

DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio il complessivo importo di € 38,00, di cui in sentenza n. 390/2010 emessa dal Giudice di Pace di Terracina a definizione della causa n. 74/2010 promossa dal sig. Mignano Raffaele nei confronti di questo Comune e spese di notifica imputando l'importo al capitolo ¹⁷⁵⁵ ~~610~~ del bilancio 2010.
2. di liquidare a favore di parte opponente sig. Mignano Raffaele, la complessiva somma di € 38,00 composta come segue:
 - € 38,00 per pagamento del contributo e bollo di cui alla Legge Finanziaria 2010.;

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici						
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	1	01	08	08	00001755	c.				

Numero Impegno	Data
20100002910 0	15.10.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo GC	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.

Per :

SENTENZA GIUDICE DI PACE RICON.DEBITI FUORI BILANCIO MIGNANO RAFFAELE

Importo Attuale Euro **38,00**
 Importo Iniziale Euro **38,00**

Previsione Attuale	2.000.000,00
Impegnato sul CAP	1.552.186,41
Differenza	447.813,59

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

del GIUDICE di PACE di TERRACINA

Palazzo di Giustizia

Via dei Volsi

04019 TERRACINA (Latina)

Tel 0773798640 - fax 0773702854

CITTA' DI TERRACINA

24 SET 2010

Prot. n° 5183611

PROSSIMA UDIENZA

(circumlocuzione)

R.G. 74/10 1A

A CIVILE promossa da MICHAEL MAFIARU

contro COMUNE DI TERRACINA

causa in oggetto, 6/09/10

con la sentenza n° 8/390/10

ca P ordinaria

con il decreto di liquidazione del CTU

FATO IN COPIA

UFFICIALE GIUDIZIARIO di TERRACINA

NOTA. DE. SIMONE. CIARCANLO

UFF. CONTINUOSO P.M. n°

COMUNE DI TERRACINA

CITTA' DI TERRACINA

24 SET 2010

ARRIVO

1-7 SET 2010

CANCELLIERE
del Tribunale (Ermengilda)

IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

SENTENZA N. 390/2010

R.G. 74/10/A

SENT 390/2010

R. G. 74/2010A

REP /

CRON 940/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

in persona dell'avv. Pontillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo all'udienza del **14.07.10**, nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, proposta con ricorso da **MIGNANO** Avv. **RAFFAELE**, nato a Napoli l'1.01.1953 e domiciliato in Terracina, via Roma n. 104, in proprio

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI TERRACINA - in persona del Sindaco in carica - rappresentato dal Funzionario Delegato, signor Moriello Pasquale, come da delega generale depositata presso la Cancelleria del Giudice adito -

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione, ex art. 22 L. 689/81, avverso verbale di accertamento della Polizia Locale di Terracina n. 111958/S dell'11.09.09.

Conclusioni del ricorrente: previa sospensione, annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese.

Conclusioni del Comune opposto: "Conclude per il rigetto dell'opposizione."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente depositato il 05.02.10, Mignano Raffaele chiedeva l'annullamento del verbale della Polizia Locale di Terracina n. 111958/S con il quale gli veniva contestata la violazione della norma di cui all'art. 7, 1° comma, del C.d.S. perché in data 11.09.09, alle ore 10,50, in Terracina, via Don Orione, l'autovettura tg CA511MX, di sua proprietà, sostava in area interdetta al traffico. Deduceva l'esponente la illegittimità del verbale per imprecisione del luogo ove sarebbe stata commessa l'infrazione; genericità nell'indicazione della norma violata; l'assenza in zona di segnaletica stradale conforme alle norme regolamentari e, pertanto, chiedeva l'annullamento del verbale impugnato.

Veniva disposta la comparizione delle parti e con il medesimo provvedimento veniva accolta la richiesta di sospensione del verbale impugnato.

Si costituiva l'amministrazione opposta chiedendo il rigetto del ricorso.

L'opposizione si appalesa fondata e meritevole di accoglimento.

Innanzitutto si osserva che la norma che si assume violata non prescrive il comportamento che il verbalizzante ritiene inosservato, ma trattasi di norma di natura prescrittiva rivolta ai Comuni e non agli utenti della strada.

Inoltre, dal verbale impugnato si rileva che vi è solo un riferimento generico al luogo ove l'agente accertatore rilevava l'infrazione (via Don Orione), in evidente violazione dell'art. 201 del C.d.S. il quale prevede che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione.....deve essere notificata....", il che si riferisce, in ossequio alle garanzie costituzionali, principalmente alla tutela del diritto alla difesa sancita dall'art. 24 della Costituzione, norma che sarebbe vanificata se l'ipotetico contravventore non fosse a conoscenza delle esatte circostanze di luogo e di tempo in cui veniva accertata l'infrazione contestatagli.

Infine, per quanto attiene la segnaletica stradale, l'art. 77, 7° comma, del Regolamento del C.d.S. prescrive: "...Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione."

Anche alla luce della richiamata normativa, non avendo l'amministrazione opposta, pur costituita, fornito la prova della regolarità formale della segnaletica esistente in via Don Orione, l'atto impugnato non può avere efficacia probante e deve essere annullato.

All'accoglimento del ricorso consegue la restituzione al ricorrente delle spese per contributo unificato e bollo; restano compensate le spese di lite, essendosi il ricorrente difeso senza l'ausilio di un difensore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da MIGNANO RAFFAELE avverso il verbale della Polizia Locale di Terracina n. 111958/S del 11.09.09 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 38,00 per contributo unificato e bollo. Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Terracina il 14 Luglio 2010

IL CANCELLIERE B/3S
(Aurora Mancini)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITARIO IN CANCELLERIA

Terracina, # 8-SET-2010

IL CANCELLIERE B/3S
(Aurora Mancini)

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Aurora Portillo

Aurora Portillo

A. Mancini
Terracina 10/9/2010

TRIBUNALE ORDINARIO
SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA
UFFICIO N.E.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE DISTACCATA DI TERRACINA
UFFICIO N.E.P.

Cron.

A richiesta come innanzi

- Giudice Pace Terracina
- Giudice Pace Fondi
- Trib. Sez. Terracina
- Atti uffici esterni

N. R. G.

Ud.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale Sezione distaccata di Terracina, ho notificato l'atto che precede al Sig. Dott. G. DE SIMONE c/o Off. Post. S.

dom. in Amenio Comune di Terracina

consegnando copia a mani dello Sgo. Patrizio Parentini
in doppio

And. l. n. 27-9-2015

Dott.ssa LUISA MARIGLIANI
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI LATINA
SEZ. DIST. DI TERRACINA

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 19 OTT. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, 19 OTT. 2010
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 19 OTT. 2010

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Lecci Gianna